

**Legge Regionale Lazio n. 32, del 22.05.1995** (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 giugno 1995, n. 15) – (Gazzetta Ufficiale 16.12.1995, n. 50, Serie Speciale)

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.**

**“Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

### **Art. 1**

#### **Termine per la presentazione della domanda di iscrizione nel ruolo provinciale**

1. La domanda di cui al comma 2, dell'art. 18, della legge regionale n. 58 del 26.10.1993, deve essere prodotta nel termine indicato nel decreto con il quale il Presidente della Giunta Regionale stabilisce il calendario delle prove di esame.

### **Art. 2**

#### **Iscrizione di diritto al ruolo**

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 58 del 1993, è sostituito dal seguente:

**“Art. 23 – Iscrizione di diritto al ruolo”**

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'art. 16 i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) risultino essere già titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi;
- b) risultino essere già titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) risultino essere già titolari di patente comunale per la conduzione di autovettura, motocarozzetta, veicoli a trazione ippica adibiti a servizio taxi;
- d) abbiano negli ultimi cinque anni prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a due anni, ovvero a due stagioni per i servizi a carattere stagionale, in qualità di: **1)** collaboratore familiare, documentata dalla Camera di Commercio; **2)** sostituto del titolare della licenza in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale; **3)** sostituto del dipendente in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale; **4)** sostituto del titolare dell'autorizzazione, dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o sostituto del dipendente medesimo che producano la documentazione probatoria di cui all'allegato A;
- e) abbiano sostenuto con esito favorevole, presso l'autorità comunale, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio taxi.

2. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale i soggetti interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, apposita domanda su carta legale, formulata sulla base dello schema predisposto dalla Regione, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia nel cui territorio è posto il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia autentica della stessa licenza o autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.

3. Per i casi indicati ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni.”

### **Art. 3**

#### **Norma finanziaria**

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 58 del 1993 è sostituito dal seguente:

**“Art. 25 – Norma finanziaria”**

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della commissione regionale indicata nell'articolo 20, graveranno sul capitolo n. 11421 dell'esercizio finanziario recante la denominazione “Spese per il funzionamento, compresi i gettoni ed altro, di commissioni, comitati ed organi consultivi (spesa

obbligatoria).”

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

**Data a Roma, addì 22 maggio 1995**

**Da**

[http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi\\_regionali.php?vms=107&vmf=19](http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19)